

ACCERTAMENTO

Accertamenti esecutivi: l'interpretazione dell'Ufficio spinge all'opposizione

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI DI PRASSI E GIURISPUDENZIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 29 D.L. 78/2010](#), al fine di concentrare la fase della riscossione, a partire dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011 in relazione alle imposte sui redditi, all'Iva e all'Irap dei periodi d'imposta dal 2007 in avanti, ha introdotto il c.d. **accertamento esecutivo**.

Tale accertamento attribuisce all'Ente creditore la possibilità di procedere direttamente alla **riscossione coattiva** delle somme richieste **alla scadenza del termine di pagamento** dell'accertamento stesso. Infatti è previsto che l'accertamento diventa "esecutivo" decorso il termine utile per la **proposizione del ricorso**.

Ciò significa che, nell'ipotesi in cui il contribuente **non presenti ricorso**, occorre procedere al **versamento** dell'intero importo delle somme richieste **entro 60 giorni** dalla **notifica** dell'accertamento.

Invece, laddove il contribuente **presenti ricorso**, occorre procedere al **versamento**:

1. di **un terzo degli importi dovuti a titolo d'imposta**, ex [articolo 15 D.P.R. 602/1973](#);
2. dei **restanti due terzi**, dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente ex [articolo 68 D.Lgs. 546/1992](#);
3. del **residuo**, dopo la sentenza di secondo grado sfavorevole al contribuente ex [articolo 68 D.Lgs. 546/1992](#).

Anche per quanto concerne le **sanzioni**, in caso di **proposizione del ricorso**, ai sensi del combinato disposto degli [articoli 19 D.Lgs. 472/1997](#) e [68 D.Lgs. 546/1992](#):

1. sino alla **sentenza di primo grado**, non bisogna versare **alcun importo**;
2. dopo la **sentenza della CTP che rigetta il ricorso**, occorre versare le somme nella

misura dei **due terzi**;

3. dopo la **sentenza della CTR sfavorevole** al contribuente, è necessario versare il **residuo**.

Ciò detto, è d'uopo sottolineare che, al fine di fronteggiare la **crisi di liquidità** conseguente al c.d. *lockdown* e, prima ancora, all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19, il **D.L. 18/2020** (c.d. Decreto Cura Italia), prima, e il **D.L. 104/2020** (c.d. Decreto agosto), poi, hanno rispettivamente introdotto e differito il termine di **sospensione dell'attività di riscossione** delle somme richieste con gli avvisi di **accertamento esecutivi** di cui all'[articolo 29 D.L. 78/2010](#).

In particolare, l'[articolo 68 D.L. 18/2020](#), così come modificato dall'[articolo 99 D.L. 104/2020](#), ha previsto, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, il **differimento al 15 ottobre 2020** del termine finale di sospensione dei **versamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 in avanti**.

Per i soggetti con **residenza, sede legale o sede operativa** nei comuni della c.d. **zona rossa** di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, ovvero nel territorio dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (per quanto concerne la regione Lombardia) e Vò (per quanto riguarda la regione Veneto), si tratta dei **versamenti in scadenza dal 21 febbraio 2020**.

Si rammenta che il termine finale di **sospensione** dell'attività di riscossione era stato inizialmente fissato **al 31 maggio 2020** e poi differito **al 31 agosto 2020**, per cui i versamenti dovevano essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

A seguito della modifica apportata dal Decreto agosto, invece, i **versamenti** derivanti dagli **accertamenti esecutivi** di cui all'[articolo 29 D.L. 78/2010](#), in scadenza nel periodo che va **dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020**, devono essere effettuati in **unica soluzione entro il 30 novembre 2020**. Eventuali importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.

Tuttavia, occorre sottolineare come l'Agenzia delle Entrate, con **circolare AdE n. 5/E/2020**, abbia sostenuto che la sospensione prevista dall'[articolo 68 D.L. 18/2020](#) (e quindi anche l'ultimo differimento al 15 ottobre 2020), **non** troverebbe **applicazione** ai pagamenti derivanti dagli **accertamenti esecutivi**.

Ciò sulla base della considerazione per la quale, ove si ammettesse tale possibilità, si verificherebbe una **discrasia temporale** tra il termine per il **pagamento** e il termine per il **ricorso**, che è stato sospeso dall'[articolo 83 D.L. 18/2020](#) soltanto per il periodo che va **dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020**, in quanto il pagamento per gli accertamenti esecutivi deve avvenire proprio entro il termine per il ricorso ex [articolo 29 D.L. 78/2010](#).

In estrema sintesi, quindi, l'Ufficio sostiene che agli **accertamenti esecutivi** si applicherebbe soltanto la **sospensione** di cui al citato [articolo 83](#).

Non tenendo conto dell'interpretazione offerta dall'Agenzia delle Entrate, ne deriva invece che, se l'avviso di **accertamento** è stato **notificato in data 17 gennaio 2020**, le somme richieste, poiché in scadenza nell'arco temporale sopra indicato, possono essere **versate** in unica soluzione **entro il 30 novembre 2020**, così come espressamente previsto dal citato [articolo 68](#), che ha la finalità di contrastare la **crisi di liquidità**.

In definitiva, quindi, laddove la **riscossione** delle somme richieste venisse affidata all'Agente della riscossione per l'esecuzione forzata, ancor **prima** di un mancato pagamento entro il termine **del 30 novembre 2020**, si potrebbe valutare la possibilità di proporre **opposizione all'esecuzione** ex [articolo 615 c.p.c.](#) avverso l'eventuale atto di **pignoramento**, al fine di contestare il diritto di procedere ad espropriazione forzata.